



COMUNE DI PALAGANO

"Decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare"

Provincia di Modena

ORDINANZA 767
Prot. n. 2501

Palagano 23.07.2012

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

PER TAGLIO PIANTE E/O SIEPI ESISTENTI LUNGO IL BORDO DI STRADE COMUNALI, VICINALI AD USO PUBBLICO SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE – OBBLIGHI DEI PROPRIETARI O TENUTARI FRONTISTI ;

IL SINDACO

Accertato che, in molti casi, ai bordi delle strade comunali e vicinali risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso la sede stradale, invadendola, e creando ostacolo alla visibilità ed alla chiara leggibilità della segnaletica stradale, e che, in particolare in occasione di eventi metereologici intensi, quali temporali, forti piogge, vento e nevicate, ed in caso di caduta possono rappresentare altresì un pericolo per la circolazione stradale;

Richiamato che l'art. 29 del D.Lgs 285/1992 e s.m.e.i. (Codice della Strada) pone l'obbligo, a carico dei proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, e nel caso in cui occultino la segnaletica stradale o comunque ne compromettano la perfetta visibilità;

Ricordato altresì che gli artt. 16 e 17 del D.Lgs 285/1992 e s.m.e.i. (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di Esecuzione al C.d.S.) dettano norme relative, fra l'altro, alla distanza da osservare per le siepi e le piantagioni, a seconda dell'altezza delle stesse e della tipologia della strada;

Ritenuto necessario, ad integrazione delle Norme sopra citate, provvedere all'adozione di un Provvedimento Ordinatorio, finalizzato al taglio delle piante lungo i bordi delle strade sopra indicate, nel caso in cui, in concreto, sussista pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità e sicurezza della circolazione, anche pedonale, nonché finalizzato alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie, fronde, foglie e terriccio provenienti da fondi confinanti;

Ritenuto necessario tutelare la pubblica e privata incolumità;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ORDINA



COMUNE DI PALAGANO

"Decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare"

Provincia di Modena

A TUTTI I PROPRIETARI O TENUTARI FRONTISTI DI STRADE COMUNALI, VICINALI AD USO PUBBLICO, situate nel territorio comunale, di eseguire nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data della presente Ordinanza, IL TAGLIO DI PIANTE E/O SIEPI ESISTENTI LUNGO IL BORDO DELLE STRADE SUDETTE CHE, IN CONCRETO, COMPORTINO PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' O COMUNQUE INTRALCIO PER LA FLUIDITA' E SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE, ANCHE PEDONALE.

E' fatto altresì obbligo, a carico degli stessi, provvedere alla rimozione immediata della sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie, fronde, foglie e terriccio provenienti dai propri fondi.

In caso di inosservanza, ferma restando la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis DLgs 267/2000, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere d'Ufficio, con mezzi propri o avvalendosi di Ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità o comunque per rimuovere l'intralcio per la fluidità e sicurezza della circolazione, anche pedonale. Resta nelle facoltà dell'Ente proprietario, o gestore della strada, addebitare ai proprietari e tenutari inadempienti le relative spese, trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname risultante (ove economicamente produttivo), senza che questi nulla abbiano più a pretendere.

Restano ferme le disposizioni previste in materia dall'art. 29 del D.Lgs 285/1992 e s.m.e.i. (Codice della Strada) ed in particolare mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la perfetta visibilità, nonché dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs 285/1992 e s.m.e.i. (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di Esecuzione al C.d.S.).

Si FA PRESENTE che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi non è necessario il nulla osta preventivo di altri Enti, trattandosi di provvedimento urgente inerente la pubblica incolumità; Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte, così come previsto dal Regolamento Regionale Forestale;

DISPONE



COMUNE DI PALAGANO

"Decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare"

Provincia di Modena

- di rendere edotta la cittadinanza della presente Ordinanza tramite Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Palagano per 60 giorni e sul sito istituzionale internet dell'Ente;
- di inoltrare il presente provvedimento al Servizio unificato di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Montefiorino per la vigilanza ed il rispetto del presente provvedimento;
- di trasmettere la presente Ordinanza al Corpo Forestale dello Stato ed all'Ufficio Protezione Civile ;

INDIVIDUA

Quale Responsabile del Procedimento il Geom. Cappelletti Cesare, Servizio Tecnico comunale;

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre:

- ricorso al TAR, entro 60 gg., ovvero
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg., tutti decorrenti dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.


IL SINDACO
Fabio Braglia
